Pubblicato il 11/05/2026

N. 00487/2026REG.PROV.COLL.
N. 08127/2025 REG.RICORSI

# REPUBBLICA ITALIANA

## IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Consiglio di Stato

## in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunziato la presente

## SENTENZA

nel ricorso numero di registro generale 8127 del 2025, proposto da Comune Medico Carro s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Umberto Mori, con domicilio eletto presso lo studio in questa sede, via Cosenza 56;

### contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luigia Schiano Di Cola, Carlo Lavitola e Francesco Crisafi, con domicilio digitale come da dati presso gli elenchi pubblici di estratti presso la sede della pec, via Cosenza, 56 in Roma;

### e nei confronti di

dell'Azienda sanitaria locale Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Gardini e Giuseppe Tarantino, con domicilio digitale come da dati presso gli elenchi pubblici di estratti presso la sede della pec, via di Bosco, via Poerio, 29 in Napoli;

### per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione seconda, n. 2464 del 2025, resa tra le parti:

Vista la memoria di appello e i relativi allegati;

vista l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

visti gli atti di parte e i relativi allegati;

relatore, nell'udienza pubblica del 1° febbraio 2026, il Consigliere Fabio Luigi Lamorgese, presente l'avvocato Arturo Umberto Mori, in dichiarata sostituzione, per la parte appellante, e Rossana Pastacaldo, in sostituzione di Maurizio Lascia, per la Regione Campania e l'Azienda Locale per la Salute Napoli 3 Sud;

FATTO e DIRITTO

1. La Centro Medico Carro s.r.l. ha impugnato dinanzi ai giudici amministrativi la sentenza del TAR Campania che respinse il ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della Giunta regionale della Campania n. 502 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto «Art. 3, comma 2, D.gs.lvo 502/92 – Determinazione tariffa massima per la sperimentazione di trattamento riabilitativo ambulatoriale».

Il giudice di primo grado, in sintesi, ha ritenuto:

- non sussistere la pretesa violazione del principio di tipicità degli atti generali, in quanto, anche se la delibera avesse natura di atto generale, il contenuto di quella impugnata si limita a una sostituzione di tariffe all'interno di un sistema di tariffazione già esistente (cfr. Cons. St. sez. III, 22 febbraio 2017, n. 2722);
- non sussistere la pretesa violazione del principio di pubblicità, in quanto la sostituzione di tariffe non richiede la pubblicazione di atti generali, trattandosi di atti di mera esecuzione di RM vincolanti per i destinatari, che ne hanno ricevuto tempestivamente notizia;
- non sussistere la pretesa violazione del principio di ragionevolezza, in quanto la sostituzione tariffaria rispondeva a esigenze di contenimento della spesa sanitaria, e non sussistevano elementi di irrazionalità o sproporzione rispetto alla finalità perseguita, in quanto l'entità stessa sarebbe stata rapportata alla durata, pari a 18 mesi, della sperimentazione di RM;
- non sussistere la pretesa violazione del principio di affidamento, in quanto la sperimentazione di RM non era stata ancora avviata, e non vi erano elementi che dimostrassero che il ricorrente avesse sostenuto spese in vista della sperimentazione complessiva;
- non sussistere la pretesa violazione del principio di buona amministrazione, in quanto la legittima delle attuazione di programmazione incentrata sull'adeguamento tariffario, nella fase della sperimentazione, non ha comportato un'alterazione eccessiva di numerosità degli aspetti a loro su un determinato arco temporale, ma ha consentito di rilevare, nell'esercizio del potere, i dati necessari per adottare un provvedimento di carattere generale, che non ha comportato alcuna lesione del principio di buona amministrazione.

2. L'attivazione successiva di numerosissimi ricorsi dell'appalto a loro sia un dubbio di natura, del numero, del tipo, di natura, di natura, di natura